

UNIONCAMERE E NOTAI

**L'obbligo
di comunicare il
domicilio digitale
al registro
imprese è solo
per le società
che esercitano
attività d'impresa**

De Angelis a pag. 28

Unioncamere e Notai: l'indicazione di società in liquidazione alle sole società di capitali

Domicilio digitale per le società

Va comunicato al Registro imprese. E tocca i liquidatori

DI LUCIANO DE ANGELIS

L'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese riguarda solo le società che esercitano attività d'impresa, l'obbligo di comunicazione riguarda anche i liquidatori. L'indicazione di "società in liquidazione" perviene solo alle società di capitali, mentre al registro delle imprese non è ammissibile per il cda iscrivere la qualifica o le specifiche funzioni attribuite ai relativi soggetti responsabili. Sono alcuni dei più importanti orientamenti espressi dalla commissione tecnico giuridica costituita da **Unioncamere** e **Consiglio Nazionale del Notariato**, resi noti ieri.

Comunicazione dell'indirizzo digitale. In relazione all'obbligo degli amministratori di società, introdotto dall'art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30/12/2024 (legge di bilancio 2025), di "indicare il proprio domicilio digitale" e di comunicarlo per l'iscrizione al registro delle imprese, vengono forniti dalla commissione tre rilevanti chiarimenti. In ambito oggettivo si ritiene che l'obbligo riguardi le organizzazioni che abbiano entrambi i seguenti requisiti:

- 1) esercitino attività d'impresa;
- 2) siano costituite in forma societaria.

Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d'impresa come ad es. le società fra professionisti, le società fra avvocati e le società di mutuo soccorso (ma a questo punto anche le società semplici ndr) nonché i consorzi e altri

enti che pur svolgendo attività d'impresa non siano società e i contratti di rete. In ottica soggettiva, invece, l'obbligo riguarderebbe tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Altrimenti obbligati sono i liquidatori, quali amministratori della società in liquidazione. Sono invece esclusi dall'obbligo i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia. Il terzo chiarimento è fornito in merito alla decorrenza della norma. In merito si ritiene che l'obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1/1/25. La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1/1/25, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

No alla iscrizione di qualifica per gli esponenti aziendali. In relazione al principio di tipicità, la commissione non ritiene possibile procedere ad iscrivere nel Registro delle Imprese la mera qualifica o le sole funzioni attribuite dall'organo amministrativo a singoli soggetti individuati quali responsabili di settori specifici nell'ambito dell'impresa, (quali ad es. quelli relativi alla sicurezza, alla tutela ambientale, alla salubrità degli ambienti

di lavoro, alla responsabilità sui cantieri etc.).

Tali qualifiche possono invece essere descritte contestualmente all'iscrizione delle procure conferite a tali soggetti da parte dell'organo amministrativo, indicando sinteticamente le specifiche mansioni nell'intercalare "P", nel riquadro 5, ovvero richiamando il contenuto delle stesse, con rinvio al testo della procura.

Società in liquidazione. Viene chiarito che l'indicazione "società in liquidazione" di cui all'art. 2487 bis c.c. riguarda esclusivamente le società di capitali (srl, spa, sapa e cooperative), dizione che, peraltro, deve essere esclusivamente "aggiunta" alla denominazione sociale e che quindi non richiede modifica dello statuto sociale. Nelle società di persone, invece, per le quali non è prevista una specifica norma in materia, la decisione dei soci di scioglimento e messa in liquidazione non incide sulla ragione sociale della società; l'indicazione "società in liquidazione" non deve quindi essere aggiunta alla ragione sociale.

Imprese sociali. Le operazioni straordinarie che riguardano le imprese sociali sono disciplinate dall'art. 12 del dlgs



n. 112 del 3/7/2017, e regolamentate dal decreto 27/4/2018 del Mps. In merito alle imprese sociali la commissione ricorda che l'efficacia dell'atto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, della deliberazione/decisione di fusione o scissione nonché dell'atto di trasformazione è subordinata all'autorizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 12, c.4). Ne deriva che l'atto deve contenere l'espressa indicazione dell'intervenuta autorizzazione da parte del richiamato ministero, anche se tale autorizzazione si è perfezionata con la forma del silenzio assenso.

— © Riproduzione riservata — ■